

**ID:** 250129 **Publicato il:** 02/09/2021 12:14

**Oggetto:** 016480/2021 Chiarimenti

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) si veda chiarimento pubblicato in data 25 Agosto 2021
- 2) si veda chiarimento pubblicato in data 25 Agosto 2021
- 3) per l'attività di gestione dei sinistri attivi di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto l'offerente dovrà fornire una descrizione delle modalità di supporto alla stazione appaltante come indicato nei Criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di gara
- 4) ai fini della redazione dell'offerta economica, si rinvia a quanto indicato all'art. 17 del Disciplinare di gara. Il modulo di offerta economica generato automaticamente da Start non rileva ai fini dell'attribuzione di punteggio e, pertanto, alla voce "importo offerto al netto dell'iva" può essere indicato anche un valore zero (0) oppure un rinvio al modulo "Elementi offerta economica". Il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il modulo denominato "Elementi offerta economica" da inserire nel sistema telematico nell'apposito spazio.
- 5) L'attuale società di brokeraggio riveste il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel prendere atto e nel ringraziare per l'osservazione formulata, che ad ogni buon conto non rileva ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si informa che si provvederà ad un supplemento di istruttoria: all'esito di tale attività, sarà valutata l'opportunità di apportare o meno, in sede di stipulazione del contratto, eventuali modifiche allo schema contrattuale pubblicato nella documentazione di gara.

Il RUP

ID: CH243119 Oggetto: 016480/2021 Procedura per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - richiesta chiarimenti

Con riferimento alla procedura per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, con la presente siamo a porre le seguenti richieste di chiarimenti:

- 1) in relazione al pagamento del bollo tramite modello F23, chiediamo conferma che, in alternativa ad esso, potrà essere apposta 1 marca da bollo da 16 Euro (debitamente annullata) in apposita dichiarazione sostitutiva inserendo la scansione del contrassegno, oppure si possa provvedere tramite modello F24 al fine di poter effettuare il pagamento da remoto;
- 2) relativamente all'offerta tecnica, chiediamo conferma che eventuali indice e copertina non concorrano al raggiungimento nel numero massimo di pagine ammesso;
- 3) in relazione alle attività concernenti la gestione dei sinistri attivi, chiediamo di poter indicare il perimetro delle attività richieste al broker e ciò in quanto le descrizioni contenute nei documenti di gara divergono tra loro;
- 4) con riferimento all'offerta economica, in considerazione del fatto che essa è rappresentata dalle percentuali di provvigione per i rami RCA/Kasko, per i rami diversi da RCA/Kasko e dall'importo dell'eventuale sponsorizzazione annuale, chiediamo di indicare cosa debba essere inserito in piattaforma alla voce "importo offerto al netto dell'IVA" rispetto al quale viene generato il documento di offerta;
- 5) in relazione, infine, alla nomina a Responsabili del Trattamento dati prevista dai documenti di gara, chiediamo conferma che, in caso di aggiudicazione, il broker sia nominato Titolare del Trattamento autonomo del Trattamento e non Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo sia di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati di cui al provvedimento n. 9169688. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è

possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. L'attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 – "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

**ID:** 250126 **Publicato il:** 02/09/2021 12:09

**Oggetto:** 016480/2021 Trattamento dati personali e sponsorizzazione

**Testo:** Si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) L'attuale società di brokeraggio riveste il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel prendere atto e nel ringraziare per l'osservazione formulata, che ad ogni buon conto non rileva ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si informa che si provvederà ad un supplemento di istruttoria: all'esito di tale attività, sarà valutata l'opportunità di apportare o meno, in sede di stipulazione del contratto, eventuali modifiche allo schema contrattuale pubblicato nella documentazione di gara.
- 2) In riferimento alla sponsorizzazione si precisa che non vi sarà alcuna controprestazione da parte del Comune di Firenze. Il RUP Si prega di non rispondere a questa e-mail ma di utilizzare gli strumenti di messaggistica disponibili in piattaforma. Si informa che eventuali risposte alla presente mail non verranno lette. Il responsabile del procedimento

ID: CH235695 Oggetto: 016480/2021 servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

Buongiorno, al fine di partecipare alla selezione in oggetto siamo a formulare i seguenti chiarimenti:

- 1) L'art. 5 dello schema di contratto prevede "Il Comune di Firenze nomina formalmente \_\_\_\_\_, quale responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separati atti". Evidenziamo che in tema di Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il broker aggiudicatario dovrebbe assumere il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati in luogo di Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo sia di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da

parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. L'attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2) Relativamente alla sponsorizzazione richiesta nell'offerta economica, domandiamo se ci sarà una controprestazione da parte del Comune (ad esempio esposizione del logo società nell'evento/attività sponsorizzata) e se sareste disponibili a sottoscrivere un documento in cui dettagliare l'eventuale controprestazione di cui sopra.

Il RUP

**ID:** 243936 **Pubblicato il:** 25/08/2021 12:12

**Oggetto:** 016480/2021 Marca da bollo

**Testo:** Si precisa che si potrà procedere all'assolvimento dell'imposta di bollo anche mediante la scansione di una marca da bollo da € 16,00, appositamente annullata, apposta su una copia della domanda di partecipazione.

Il RUP

**ID:** CH234759 **Oggetto:** 016480/2021 Chiarimento pagamento imposta di bollo

La presente per chiedere se possibile utilizzare una marca da bollo da euro 16,00 in alternativa al modello F23

**ID:** 243804 **Pubblicato il:** 25/08/2021 10:53

**Oggetto:** 016480/2021 Chiarimenti vari

**Testo:** Si forniscono, di seguito, i chiarimenti richiesti:

- 1) Il numero dei decimali consentito dopo la virgola è pari a 2 (due), come indicato su Start
- 2) L'offerta economica è espressa in parte in percentuale (criteri 1 e 2) ed in parte no (criterio 3), come indicato nel Modulo "Elementi offerta economica"
- 3) Le spese di pubblicazione sono pari ad € 5.000,00 come indicato nel Disciplinare di gara; in tale importo sono ricomprese sia le spese per la pubblicazione del bando sia quelle per la pubblicazione dell'esito della gara. Le spese contrattuali da sostenere ammontano a circa € 1.950,00/2.000,00
- 4) Si conferma che l'offerta tecnica dovrà essere redatta in verticale senza l'utilizzo di programmi di grafica che possano comprimere i testi
- 5) Si precisa che sono esclusi dal conteggio delle pagine dell'offerta tecnica indice, copertina e curricula

Il RUP

ID: CH234520 Oggetto: 016480/2021 Richiesta chiarimenti spese di pubblicazione, offerta tecnica e offerta economica

- 1) In merito alla procedura di gara siamo a chiedere il numero di decimali consentito dopo la virgola per l'offerta economica.
- 2) Chiediamo conferma che l'offerta economica vada espressa in percentuali di provvigione.
- 3) Chiediamo quale sia il costo delle spese di pubblicazione in fase di aggiudicazione e se ci sono altre spese contrattuali da sostenere.
- 4) Ci confermate che, al fine di rispettare il principio di equivalenza di cui all art. 68 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica nel rispettare le caratteristiche minime stabilite, dovrà essere redatta in verticale senza l'utilizzo di programmi di grafica che possano comprimere i testi?
- 5) Si richiede che nel conteggio delle pagine dell'offerta tecnica possano ritenersi esclusi indice, copertina e eventuali curricula

**ID: 243789 Pubblicato il: 25/08/2021 10:36**  
**Oggetto: 016480/2021 Perfezionamento CIG**

**Testo:** Si comunica che in seguito al perfezionamento del CIG è possibile procedere al pagamento del contributo ANAC

Il RUP

ID: CH236625 Oggetto: 016480/2021 Servizio di brokeraggio assicurativo - chiarimento  
Segnaliamo che non è possibile procedere con la creazione del PASSOE e il pagamento del contributo ANAC, in quanto il portale segnala quanto segue: PASSOE: "CIG INDICATO (8768228AA3) NON ESISTE O NON E' ANCORA STATO DEFINITO" PAGAMENTO CONTRIBUTO: "CODICE INSERITO VALIDO MA NON E' ATTUALMENTE DISPONIBILE IL PAGAMENTO, OPPORTUNO CONTATARE STAZIONE APPALTANTE". Chiediamo cortesemente di verificare quanto sopra, al fine di poter produrre i documenti richiesti.

**ID: 243775 Pubblicato il: 25/08/2021 10:27**  
**Oggetto: 016480/2021 Triennio di riferimento**

**Testo:** Si conferma che il triennio di riferimento è 2017/2018/2019 I

Il RUP

ID: CH234780 Oggetto: 016480/2021 Richiesta chiarimento periodo di riferimento requisiti  
Il triennio da tenere in considerazione è 2017/2018/2019 come previsto nel disciplinare o 2018/2019/2020?